COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 24 Reg. Delib. N. 241 Reg. Pubblic.

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **sei** del mese di **settembre** alle ore 21.00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta di prima convocazione.

Risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
1	VABLE Sauro	X	
2	SCHIAVINA Giuliano	X	
3	LURAGHI Raffaella	X	
4	PRETTI Mara	X	
5	BROGLIO Dino		X
6	DEL FANTE Valerio	X	
7	RUMI Giuseppe	X	
8	MERLO Nadia		X
9	BROGLIO Roberto	X	
10	MOLINA Luigi		X
11	MAGGETTA Stefano		X
12	BORSATTI Sergio		X
13	PRETTI Sergio		X
TOTALE		7	6

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Maria Ciraulo**

Il Sig. **Vable Sauro** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione Consiglio Comunale nr. 24 del 06.09.2013

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale :

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente il 1° Gennaio dell'anno di rifermento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze;
- la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

PRESO ATTO che:
- con propria deliberazione nr. 4 in data 25.05.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sull' Imposta Municipale Unica (I.MU.);
- l'entrata in vigore del citato regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012;

VISIONATO lo schema di regolamento sull'imposta municipale unica composto da numero 22 articoli;

CONSIDERATO CHE la base imponibile dell'Imposta Municipale Unica è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, comma 1-2-5-6 del D. Lgs. 30.12.1992 nr. 504 rivalutato e moltiplicato con i coefficienti di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale I.M.U. e all'art. 13 comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 così come convertito in legge nr. 214 del 22.12.2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **le aliquote base dell'imposta municipale propria sono le seguenti:**

1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
Con facoltà da parte dei Comuni di aumentare o diminuire **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,4 PER CENTO**
Con facoltà da parte dei Comuni di aumentare o diminuire **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
Con facoltà da parte dei Comuni di diiminuire **fino allo 0,1 per cento.**

4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

1) **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013 :**

- **ALIQUOTA DI BASE**
  0.76% PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIAPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8-9**
  0.40% PER CENTO

2) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

   a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

   b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

3) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge 42/2011;

VISTO il D. Lgs. 23/2011;

VISTA la Legge 214/2011;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n.0;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :
   ALIQUOTA DI BASE *0.76% PER CENTO*

   ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIAPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8-9 *0.40% PER CENTO*
3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
   - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
   - la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
4. di prendere atto che i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. nr. 23/2011 sono esclusi dall'applicazione dell'IMU;
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
7. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n.0;

DELIBERA

Di rendere il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vable Dott. Sauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno....12-09-2013..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì.....12-09-2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il .....06-09-2013.....

!_! per decorrenza del termine di cui all'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

!X! è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Lì.....12-09-2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 06/09/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013

****

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il sottoscritto **responsabile ufficio tributi** esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRIDO 29/08/2013

****

Ai sensi dell'art.49 comma 1 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.il sottoscritto **responsabile del servizio finanziario** esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRIDO 29/08/2013